

Ufficio Tributi 15/10/2024

## **IL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Il ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997, consente al contribuente di sanare posizioni debitorie nei confronti dell'ente impositore, a condizione che la regolarizzazione avvenga su iniziativa del contribuente che ha commesso l'irregolarità e prima che il Comune abbia iniziato l'attività di verifica.

Questo significa che la notifica di un avviso di accertamento da parte del Comune preclude al contribuente la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.

Perché la regolarizzazione sia corretta, il contribuente è tenuto a procedere spontaneamente, versando, oltre all'importo dovuto a titolo di tributo, la sanzione ridotta e gli interessi al tasso legale. Nel modello F24 occorre indicare gli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi con i rispettivi codici tributo, barrando la casella "ravv op".

Il vantaggio per il contribuente consiste nel pagare una sanzione ridotta, rispetto alla sanzione ordinaria del 30%.

Per il Comune il ravvedimento operoso è uno strumento deflativo del contenzioso tributario.

Quali irregolarità è possibile sanare:

1. parziale/omesso versamento;
2. incompleta/omessa dichiarazione entro il termine massimo di 90 dalla scadenza.

Per il parziale/omesso versamento il DL 124/2019 (decreto fiscale 2020) introduce dal 2020 il ravvedimento lungo, entro 5 anni, pari al tempo assegnato al Comune per le attività di verifica.

Il D. Lgs. n. 87/2024, emanato in attuazione della legge delega n. 111/2023 sulla riforma fiscale, ha apportato **rilevanti modifiche al sistema sanzionatorio**, molte delle quali applicabili alle violazioni commesse **a partire dal 01/09/2024**.

Fattispecie	Modalità ravvedimento	Sanzioni per violazioni commesse fino al 31/08/2024 per ogni giorno di ritardo	Sanzioni per violazioni commesse dal 01/09/2024 per ogni giorno di ritardo	Interessi
Parziale/omesso versamento  RAVV. SPRINT	Versamento <b>entro 14 gg</b> dalla scadenza del tributo dovuto	0,10%	0,0833%	Calcolati a giorno per i gg di ritardo (solo sul tributo)
Parziale/omesso versamento  RAVV. BREVE	Versamento <b>entro 30 gg</b> dalla scadenza del tributo dovuto	1/10 del 15% = 1,50%	1/10 del 12,50% = 1,25%	Calcolati a giorno per i gg di ritardo (solo sul tributo)
Parziale/omesso versamento  RAVV. INTERMEDIO	Versamento <b>entro 90 gg</b> dalla scadenza del tributo dovuto	1/9 del 15% = 1,67%	1/9 del 12,50% = 1,3889%	Calcolati a giorno per i gg di ritardo (solo sul tributo)
Parziale/omesso versamento  RAVV. ORDINARIO	Versamento <b>oltre 90 gg</b> dalla scadenza del tributo dovuto, <b>ma entro il termine della presentazione della dichiarazione</b>	1/8 del 30% = 3,75%	1/8 del 25% = 3,125%	Calcolati a giorno per i gg di ritardo (solo sul tributo)

Parziale/omesso versamento  RAVV. ULTRANNUALE	Versamento <b>entro il termine di presentazione della dichiarazione, ma entro 2 anni</b>	1/7 del 30% = 4,28%	1/7 del 25% = 3,5714%	Calcolati a giorno per i gg di ritardo (solo sul tributo)
Parziale/omesso versamento  RAVV. LUNGO	Versamento <b>oltre i 2 anni del termine di presentazione della dichiarazione, ma entro 5 anni</b>	1/6 del 30% = 5,00%	1/6 del 25% = 4,166%	Calcolati a giorno per i gg di ritardo (solo sul tributo)

Anche per la dichiarazione è possibile effettuare la regolarizzazione, ma la dichiarazione tardiva deve essere presentata entro 90 gg dal termine di presentazione. Oltre tale termine, l'irregolarità per omessa dichiarazione non è più sanabile.

Fattispecie	Modalità ravvedimento	Sanzioni	Interessi
Omessa dichiarazione	Presentazione della dichiarazione <b>entro 30 gg dalla scadenza</b> ; pagamento della sanzione ridotta; pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato e degli interessi legali; se il tributo è versato regolarmente, sono dovuti € 3,00	1/20 del 100% = 5,00%	Calcolati a giorno per i gg di ritardo dalle date di scadenza acconto e saldo, ma solo in caso di omesso versamento del tributo
Omessa dichiarazione	Presentazione della dichiarazione <b>entro 90 gg dalla scadenza</b>	1/10 del 100% = 10,00%	Calcolati a giorno per i gg di ritardo dalle date di scadenza acconto e

	pagamento della sanzione ridotta; pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato e degli interessi legali; se il tributo è versato regolarmente, sono dovuti € 5,00		saldo, ma solo in caso di omesso versamento del tributo
Infedele/incompleta dichiarazione	Presentazione della dichiarazione <b>entro 90 gg dalla scadenza</b> ; pagamento della sanzione ridotta; pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato e degli interessi legali.	1/9 del 50% = 5,55%	Calcolati a giorno per i gg di ritardo dalle date di scadenza acconto e saldo, ma solo in caso di maggior tributo dovuto
Infedele/incompleta dichiarazione	Presentazione della dichiarazione <b>entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo</b> ; pagamento della sanzione ridotta; pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato e degli interessi legali. (*)	1/8 del 50% = 6,25%	Calcolati a giorno per i gg di ritardo dalle date di scadenza acconto e saldo, ma solo in caso di maggior tributo dovuto

**(\*) dal 01/09/2024 non è più possibile ravvedere l'omessa denuncia oltre i 90 gg.**